

PROPOSTA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI MARCIANISE E, PER LO SVILUPPO DI UN SERVIZI DI MONOPATTINI CONDIVISI.

- ... è una start up che progetta, produce e distribuisce veicoli elettrici per uso condiviso (ride-sharing), in particolare sotto forma di monopattini e monopattini elettrici, attraverso la sua App, gli utenti di possono accedere alla sua flotta di veicoli che sono nelle città e quindi spostarsi dove vogliono nel rispetto dell'ambiente;
- la società è attiva in numerose importanti città spagnole ed italiane con sistemi all'avanguardia e risultati brillanti, anche grazie a specifici sistemi tecnologici e vanta importanti collaborazioni anche a livello accademico;
- l' ENTE e condividono l'interesse a sviluppare in via sperimentale un servizio che consiste nel mettere a disposizione dei visitatori una flotta di monopattini ad uso sharing nel comune comunale.
- l'Ente è interessato allo sviluppo del progetto, ma è sprovvisto di adeguati strumenti e conoscenze necessarie al suo avvio, di cui invece – primario operatore del settore – è titolare in particolare nel campo della geolocalizzazione e nel pagamento con strumenti elettronici;
- il servizio potrà essere avviato in via sperimentale al fine di rilevare le esigenze e le problematiche dei nuovi servizi di mobilità alternativa, in modo da garantirne un adeguato utilizzo in termini di sicurezza stradale (potenza del motore, dispositivi di segnalazione e frenatura, tra gli altri) ed individuare le basi economiche di un'eventuale gara pubblica per la concessione di licenze per le aziende che vogliono operare nel territorio dell'Ente.
- la sperimentazione servirà anche a ridurre l'inquinamento; perché essa sia efficace però è necessario che i dati siano raccolti in modo centralizzato e, anche, tale è il fine della sperimentazione;

RILEVATO CHE:

- la sperimentazione *de qua* consiste nel mettere a disposizione dei cittadini una flotta composta da circa 100 monopattini elettrici, per un utilizzo condiviso attraverso una piattaforma tecnologica di al fine di ottenere conoscenze e dati sulle esigenze sia della domanda che dell'offerta legate alle VMP per poter affrontare nelle migliori condizioni possibili un futuro regolamento idoneo e adeguato all'area dell'Ente.
- la fornitura, il funzionamento dei VMP e tutti i servizi saranno effettuati senza alcun costo per l'Ente.
- le parti coopereranno per la migliore riuscita della sperimentazione, la cui durata è fissata in mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di inizio del servizio;

PRESO ATTO CHE

- in particolare, l'Amministrazione dell'ente si impegna a:
 - a) permettere ai veicoli elettrici, assegnati a questo test pilota, di circolare e parcheggiare sulle strade pubbliche ricadenti nel territorio dell'Ente nei posti all'uopo individuati nel rispetto le normative di settore vigenti.

- b) facilitare le procedure per l'ottenimento dei permessi di parcheggio e di trasporto necessari per poter effettuare le operazioni logistiche (fornitura, rimozione e riparazione dei veicoli elettrici) legate alle VMP;
- c) nominare un responsabile che fungerà da interlocutore di nel monitoraggio tecnico del progetto pilota;
- e) adottare tutti gli atti di indirizzo e gestionali necessari per l'implementazione dell'accordo;

- si impegna:

- a) alla fornitura dei monopattini elettrici (VMP) nei luoghi definiti del presente accordo durante il periodo di validità dello stesso.
- b) alla manutenzione ed all'assistenza logistica della flotta di mezzi elettrici, assegnati alla prova pilota, senza alcun costo per l'Ente.
- c) a garantire l'uso gratuito al personale del Ente in servizio esterno (fino a 20 account).
- d) alla realizzazione di idonei spazi per il parcheggio dei mezzi.
- e) a sospendere, senza alcuna pretesa, il servizio in qualsiasi momento su semplice richiesta del Comune.
- f) ad applicare le seguenti tariffe:

Tariffa monopattino
0,50 € per lo sblocco del mezzo;
0,20 € per ogni minuto di utilizzo;
24,90 € abbonamento mensile (massimo 500 ore/mese)

A tal fine, è prescritto che:

- i. Le VMP possono essere spostate, rimosse o spostate solo da
- ii. effettuerà tutte le operazioni di manutenzione necessarie sui veicoli elettrici per garantirne la disponibilità e il corretto funzionamento.
- iii. i servizi di manutenzione incaricati di comprendono la rimozione e lo spostamento delle unità VMP come richiesto dall'Ente durante la validità del test.
- iv. nel caso in cui l'ente riceva lamentele per una disfunzione dei mezzi, lo trasferirà alla persona di contatto designata da a tale scopo.

- c) alla sottoscrizione di una polizza assicurativa con copertura per i mezzi destinati al progetto pilota.

L'Ente non sarà responsabile dei costi che potrebbe sostenere a causa delle responsabilità assunte in questa sezione o per perdite di qualsiasi altro tipo.

- d) all'assunzione delle operazioni di riparazione o fornitura di veicoli degli incidenti che questi hanno subito e che l'Ente ha comunicato a in conformità con le disposizioni dell'accordo.

e) alla consegna mensile di un rapporto dettagliato con i dati derivanti dalla fornitura e dal funzionamento delle VMP che sono rilevanti per l'adozione di future normative relative alla mobilità e al controllo dell'inquinamento.

f) Il ritiro della pubblicità che terzi possono mettere sugli monopattini elettrici senza il consenso dell'Ente.

In nessun momento e nelle circostanze sopra descritte, renderà l'Ente responsabile di tale lavoro. Questo ritiro si intende incluso tra i lavori di pulizia, manutenzione e conservazione effettuati da

h) La nomina di una persona dell'organizzazione come DIRETTORE FUNZIONALE che sarà responsabile della gestione di tutte le esigenze operative e di manutenzione quotidiana per tutta la durata del Progetto.

i) al monitoraggio settimanale del volume di attività. monitorerà il volume di attività ricevuto dai veicoli elettrici, fornendo dati sulle operazioni di utilizzo dei dispositivi, effettuando un report che sarà inviato all'Ente trimestralmente.

l) al ritiro definitivo delle unità. Al termine dell'accordo, ha un periodo di 7 giorni lavorativi per ritirare tutti i veicoli elettrici. Il ritiro delle unità messe a disposizione, a spese di, sarà effettuato senza alcun costo per l'Ente.

PRESO ALTRESÌ ATTO CHE:

- Il presente accordo entra in vigore alla data della firma. Essa resta in vigore fino:

a) a **12 (dodici)** mesi dalla data della firma. Questo periodo di tempo comprende i giorni necessari per il trasferimento di tutti i veicoli.

b) alla risoluzione per le cause previste dal presente accordo.

- le parti eseguono il progetto pilota in conformità ai termini del presente accordo e della documentazione ad esso allegata, agendo con la stessa diligenza che in tutte le altre azioni e responsabilità.

- o beni conferiti o messi a disposizione per il test pilota sono di proprietà di chi li ha conferiti.

- fornirà i dati e le relazioni finali in modo definitivo entro 2 mesi dalla fine del test pilota.

- In caso di impossibilità di rispettare i termini di esecuzione del progetto o i dati e di consegna dei rapporti come inizialmente previsto, ne darà comunicazione all'Ente.

- in ogni caso, le modifiche all'accordo richiedono l'approvazione preventiva degli organi competenti delle parti e, una volta approvate da entrambe le parti, saranno accluse come allegato all'accordo, costituendone parte integrante.

- in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla Convenzione, ciascuna delle parti può notificare per iscritto all'altra parte, entro un mese, l'intenzione di procedere con gli obblighi che si ritiene siano stati violati.

- se dopo il periodo di tempo indicato nella richiesta l'inadempienza persiste, la parte che ha inviato la richiesta notifica all'altra parte il concorso della causa di risoluzione e la Convenzione è considerata

scaduta. La risoluzione del contratto per questo motivo può comportare il risarcimento dei danni causati, se previsto.

PRESO PURE ATTO CHE:

- il presente accordo può essere risolto per i seguenti motivi:

- a) Per la realizzazione del suo oggetto o la fine del termine per la sua validità.
- b) Con delibera di non conformità, in esecuzione di quanto sopra.
- c) Con l'accordo di entrambe le parti.
- e) Con decisione giurisdizionale.

- in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di garanzia dei diritti digitali, le parti si impegnano, con riferimento (i) ai dati personali dell'altra parte o (ii) ai dati ai quali una delle parti ha accesso per conto dell'altra parte ai fini della realizzazione del Progetto, a

- a) Trattare i dati solo secondo le istruzioni del proprietario;
- b) Non applicare o utilizzare i dati per scopi diversi da quelli per cui sono inclusi nella presente Convenzione;
- c) Non comunicare i dati a terzi, nemmeno per la memorizzazione;
- d) Attuare le misure di sicurezza applicabili per regolamento, al fine di preservare l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati.

CONCORDATO ALTRESI' CHE:

- le parti non possono cedere, trasferire o subappaltare a terzi i diritti e gli obblighi assunti ai sensi del presente Contratto senza l'espresso consenso scritto dell'altra parte.

- tutti gli avvisi, le approvazioni, i consensi, le richieste, le richieste, le richieste o altre comunicazioni da inviare a una delle parti per iscritto devono essere inviati agli indirizzi elencati nell'intestazione del presente accordo o via e-mail ai seguenti indirizzi delle parti:

- A nome di, la persona di contatto sarà il, e-mail [.....](#) e numero di telefono, indirizzo.

- A nome dell'Ente la persona da contattare sarà -----e-mail e numero di

telefono, indirizzo.

- all'accordo si applicherà la legislazione italiana e sarà firmato in duplice copia.